



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/05/2018

### FATTO

La fattispecie sottoposta all'ABF è quella relativa ad un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 19/10/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivi del 18/7/2016..

La ricorrente con nota di reclamo all'intermediario ha richiesto il rimborso delle commissioni e dei premi assicurativi non goduti per effetto dell'anticipata estinzione del finanziamento e, non soddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con la controparte, si è rivolto all'Arbitro con il patrocinio di un legale per ottenere il rimborso di totali 2.326,87, oltre interessi legali.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, eccependo:

quanto alla richiesta di rimborso delle commissioni intermediario, la piena congruità dei rimborsi già effettuati in relazione a quanto stabilito in contratto;

quanto alle commissioni bancarie, il difetto di legittimazione passiva, posto che esse vanno a remunerare l'istituto mutuante, mentre l'intermediario ha agito in qualità di mandatario con rappresentanza;

con riferimento alle spese di istruttoria, la non retrocedibilità delle stesse, stante la natura *up front*;

quanto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, il difetto di legittimazione passiva, rinviando, comunque, ai criteri di rimborso previsti dalle condizioni generali di polizza.

Tanto premesso, l'intermediario così conclude per il rigetto del ricorso.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

## DIRITTO

La questione concerne la mancata restituzione della quota commissioni e del premio assicurativo non maturati a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento. La parte ricorrente chiede la restituzione delle riferite quote ex art. 125 sexies TUB.

In ordine alla preliminare eccezione di mancanza di legittimazione passiva dell'intermediario in riferimento ai premi assicurativi, il Collegio la ritiene priva di pregio. Molteplici decisioni di questo Arbitro, sino a consolidare sul punto un indirizzo univoco hanno chiarito che esiste un chiaro collegamento negoziale in tutte le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'adesione ad una polizza assicurativa sia associata alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento. La pretesa restitutoria del cliente può legittimamente essere rivolta anche all'intermediario finanziatore, il quale assume la posizione di responsabile-garante della corretta e puntuale restituzione (Collegio di coordinamento decisione 6167/2014).

La giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, conformemente a quanto stabilito dalla Banca d'Italia negli indirizzi del 2009 e del 2011 rivolti agli intermediari, ha stabilito che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento determina la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (recurring) che a causa dell'estinzione anticipata del prestito costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore priva della necessaria giustificazione causale; i Collegi hanno invece confermato la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito (up front), integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipata.

Relativamente alle commissioni bancarie, occorre in primo luogo dar conto dell'eccezione pregiudiziale del resistente circa il difetto di legittimazione passiva.

L'Arbitro ha più volte riconosciuto la legittimazione passiva del soggetto mandatario seguendo «il principio in base al quale, anche a prescindere dalla ricostruzione dei rapporti negoziali coinvolgenti l'intermediario mandante, la società mandataria ed il cliente (compiuta alla luce delle norme codicistiche) possa invece farsi applicazione di un criterio di *apparentia juris* allorché il ricorrente individui nell'intermediario collocatore, e non già nel finanziatore, la propria controparte sotto il profilo oggettivo, infatti, è proprio il mandatario il soggetto con il quale il cliente ha materialmente stipulato il contratto ed intrattenuto i conseguenti rapporti negoziali, sino all'estinzione. Ne consegue che, in ragione di una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi coinvolti ed al fine di garantire effettività della tutela, si è fatto ricorso ad un criterio di natura empirica per il quale può essere riconosciuta la legittimazione passiva in capo alla società mandataria, collocatrice del finanziamento ed interlocutrice naturale nella gestione del rapporto»

Veniamo a questo punto all'esame del contratto, onde verificare la natura delle commissioni indicate nel negozio e definite nel foglio informativo.

Per le commissioni bancarie: compensi a copertura di ogni onere e spesa sostenuti a fronte delle attività preliminari all'erogazione del finanziamento, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: gli oneri per l'acquisizione della provvista e la relativa copertura del differenziale per la conversione o convertibilità da variabile a fisso del tasso di interesse, quelle derivanti dalla differenza di valuta tra l'erogazione del finanziamento e la decorrenza dell'ammortamento, per l'eventuale ritardo nell'adeguamento dei tassi o della commissione nel periodo di preammortamento, nonché costi per la deliberazione e l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio.

Per le commissioni di intermediazione: consistono nelle attività necessarie per la deliberazione e per l'estinzione di eventuali precedenti prestiti contratti dal cliente o di altri



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

vincoli e trattenute, per l'acquisizione delle garanzie assicurative obbligatorie per legge, per l'elaborazione di propria competenza dei dati in funzione della normativa antiriciclaggio e antiusura, per l'amministrazione del finanziamento nel corso dell'intera durata, per la gestione e l'incasso della rate dell'ammortamento e per le garanzie prestate all'Istituto cessionario sulla puntuale riscossione delle quote (c.d. non riscosso per riscosso).

L'analisi dell'intero contenuto della commissioni sopra riportato e la evidente natura eterogenea delle attività contemplate determina una complessiva opacità della sua formulazione, vieppiù avvalorata dalla circostanza che non sia possibile determinare la quota delle provvigioni destinata a remunerare gli adempimenti relativi alla sola fase preliminare alla concessione del prestito da quelli inerenti la fase esecutiva del rapporto negoziale. Questa circostanza determina il diritto alla restituzione della ricorrente della quota parte non maturata delle commissioni.

Pur avendo affermato la legittimazione passiva dell'intermediario per il premio assicurativo, il Collegio ritiene non dovuto alla ricorrente il rimborso *pro rata temporis*.

L'art. 4 del contratto stabilisce infatti espressamente che "nel caso in cui in cedente/delegante abbia anticipatamente estinto il finanziamento, la garanzia rimane attiva per la durata originariamente stabilita". Questa clausola è inserita nelle c.d. "Fascicolo Informativo" di cui il ricorrente dichiara di avere ricevuto copia. Posto che la garanzia assicurativa non è cessata con l'estinzione del prestito, il Collegio ritiene in questa specifica fattispecie non accoglibile la domanda di restituzione del premio non goduto.

Nulla è dovuto per "spese di istruttoria", nella formulazione contrattuale in esame *up front*. Dunque, in applicazione del *pro rata temporis* e tenuto conto degli importi già restituiti il Collegio ritiene che alla ricorrente vadano rimborsate le seguenti somme:

commissioni bancarie: euro 81,27 (180,60 : 120 x 54)

commissioni d'intermediazione: euro 1.933,78 (5.114,50 : 120 x 54= 2.301,53 – abbuono 367,75)

Per totali euro 2.015,05. Visto il carattere seriale della questione portata in ABF, si rigetta la domanda di rimborso delle spese di assistenza tecnica.

**P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 2.015,05, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO